

Roma, 16 giugno 2023

Prot: 1430/2023\_pec

**All' Amministratore unico  
Dott. Simone Silvi**

**All' Ufficio Relazioni Sindacali**

**ZETEMA Progetto Cultura**

**Oggetto:** Composizione tavolo trattante e permessi sindacali: chiarimenti su norme contrattuali CCNL Federculture.

Da recenti asserzioni e comunicati trasmessi ai lavoratori da parte di due OO.S.S. (Cgil e Uil pa) sulle sei presenti al tavolo sindacale (CISL FP, UIL FPL, UGL Terziario e USI CT&S) e da alcune proposte intentate da parte datoriale di limitare la composizione del tavolo trattante e la definizione dei permessi sindacali, si rende necessario esprimere alcune puntualizzazioni sulle attuali norme contrattuali, che non lasciano alcun minimo spazio ad interpretazioni arbitrarie.

Nel mese di marzo 2021, le Confederazioni di CGIL, CISL e UIL hanno condiviso e concordato politicamente e in maniera formale, che i CCNL Federcasa e Federculture, avrebbero potuto recepire la regolamentazione, contenuta nel TU 2014 e negli altri accordi e Protocolli, su rappresentanza e rappresentatività attraverso varie soluzioni.

In particolare l'accordo verteva su tre questioni, ossia:

1. la misurazione del dato associativo a livello nazionale;
2. la partecipazione delle sigle firmatarie ai tavoli negoziali aziendali;
3. le condizioni di validità degli accordi decentrati. Gli accordi quadro potevano reputarsi correttamente recepiti se:
  - a) anche in assenza di una convenzione INPS, per **la misurazione del livello di rappresentanza, si facesse riferimento ad una commissione paritetica costituita dalle sigle sindacali e dalle associazioni datoriali firmatarie del CCNL**, commissione che raccogliesse con frequenza annuale il dato associativo delle sigle coinvolte e il dato elettorale RSU, nelle aziende interessate;
  - b) ai tavoli negoziali la titolarità della contrattazione potesse appartenere alle **OOSS firmatarie del presente CCNL, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali o terminali associativi**, e alla RSU. I componenti delle RSU, unitamente ai dirigenti sindacali, hanno la titolarità di diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/1970;
  - c) gli accordi decentrati fossero validi a condizione che fossero sottoscritti dalle RSU almeno nella metà più uno dei propri componenti.

Quanto su premesso è stato interamente recepito nell'ultimo rinnovo del CCNL Federculture 2019-2021. **L'art. 10 del nuovo CCNL sancisce che la RSU, ove costituita, assolve funzioni di agente unitamente alle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL**, gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale contrattuale nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale.

L'art. 11 punto A, riporta che per la RSU i tempi relativi agli incontri sindacali su convocazione della Direzione aziendale non sono computati ai fini del monte ore spettante. **Appare alquanto evidente che le medesime prerogative devono essere intese anche alle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL**, in quanto la suddetta norma (art. 10) attribuisce ai distinti soggetti la medesima titolarità alla contrattazione presso i tavoli negoziali. Diversamente, una dissimile applicazione di tale prerogativa, non rispetterebbe l'obbligo di assicurare parità di condizioni ai soggetti interessati a partecipare alla contrattazione, facendo venir meno l'obbligo per la parte datoriale dell'uniformità di trattamento.

Altresì, relativamente al numero dei "rappresentanti sindacali" **il CCNL non individua**, né poteva farlo, **criteri e parametri diretti a definire la consistenza numerica dei componenti della delegazione sindacale**. Tale aspetto non viene definito neanche per la delegazione datoriale nell'ottica di tutelare la più ampia autonomia delle parti nella scelta dei propri rappresentanti, che dovranno essere individuati, anche sotto il profilo numerico, in relazione agli interessi da tutelare. Infatti, per la parte datoriale il titolare della contrattazione ha avuto sempre facoltà di condurre personalmente la discussione oppure di avvalersi di uno o più rappresentanti, cedendo eventualmente la parola ai collaboratori che avrà ritenuto opportuno convocare in riunione. **La titolarità della composizione della delegazione trattante, nazionale o di azienda, spetta alla parte sindacale e, per contro, alla parte datoriale**, ciascuno per il proprio ambito di competenza e legittimazione a stare al tavolo. La democraticità di un tavolo trattante si esprime attraverso la rappresentanza di tutti i soggetti legittimati dal CCNL di riferimento.

A riguardo della definizione dei **Permessi per i dirigenti sindacali** componenti degli organismi direttivi delle Confederazioni sindacali e degli organismi direttivi nazionali, regionali, e territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL, nonché dei dirigenti sindacali delle articolazioni territoriali o dei terminali associativi delle suddette OO.SS., a norma di quanto previsto nel CCNL, **l'Azienda non può procedere autonomamente al calcolo del monte ore spettante**, in quanto non può dare seguito alla misurazione della rappresentatività, prerogativa questa spettante al "Comitato Nazionale dei Garanti" di cui all'art. 13 bis, il quale ha il compito di certificare, per ciascun anno, il livello di rappresentanza delle OO.SS. che vi partecipano ponderando il dato associativo su tutto il livello nazionale con quello elettorale delle RSU secondo quanto previsto dal CCNL e dal Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014. L'art. 13 ter del CCNL disciplina la misurazione della rappresentatività e sancisce che entro il mese di agosto di ciascun anno le aziende che applicano il CCNL Federculture devono certificare il numero di lavoratori iscritti e devono provvedere ad inviare tali dati alle Segreterie nazionali delle OO.SS. e al Comitato dei Garanti e l'inottemperanza da parte delle aziende costituisce condotta antisindacale ex art. 28, L. n. 300/1970.

Per quanto su espresso, sicuri di aver chiarito in maniera definitiva che quanto si sta succedendo non trova alcuna aderenza a quanto previsto dal CCNL Federculture, si diffida l'Azienda ad astenersi da comportamenti e decisioni che siano difforni dalle norme contrattuali e la si invita a procedere con sollecitata urgenza a ripristinare le trattative sindacali sui vari temi sospesi (piano ferie, premio di produzione, piano delle valorizzazioni, telelavoro, ecc..).

Cordiali saluti

Il Segretario Generale  
Giancarlo Cosentino

